REGOLAMENTO (CEE) N. 1984/90 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1990

recante nona modifica del regolamento (CEE) n. 646/86 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90 [2], in particolare l'articolo 56, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 646/86 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 677/89 [4], fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo;

considerando che l'attuale situazione nella Repubblica democratica tedesca e le sue ripercussioni sul mercato rendono opportuno non procedere alla fissazione di restituzioni per i prodotti esportati verso questa destinazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 646/86, nell'elenco figurante nella nota in calce n. 1, punto 03 è inserita la dicitura « — Repubblica democratica tedesca » tra « — Marocco » e « — Sudafrica ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1990,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.
(3) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 46.
(4) GU n. L 73 del 17. 3. 1989, pag. 20.